

è quello che mi ha suggerito ed ha reso più importante il mio emendamento.

La città di Milano è stata il primo Comune del Regno che abbia pensato ad adottare nel proprio regolamento di igiene disposizioni relative all'igiene delle fabbriche, ma non come il regolamento generale ed i regolamenti delle altre città, nel senso dei disturbi che le fabbriche possono dare ai vicini con le esalazioni o altri inconvenienti inerenti all'esercizio industriale: la città di Milano ha sancito nel proprio regolamento d'igiene una quantità di disposizioni a tutela dell'igiene delle fabbriche, ma per i lavoratori che vi lavorano dentro.

Io parlo di Milano quasi con sentimento di nostalgia, perchè penso alle sedute di un Consiglio, dove da che c'è legge comunale e provinciale, non c'è mai stata mancanza di numero legale e dove, per esempio, un oratore che parla alla presenza di 60 persone è sicuro di avere l'attenzione di 59. La città di Milano ha avuto un'alta onorificenza dal ministro di agricoltura, industria e commercio, la medaglia d'oro per l'introduzione di questi nuovi concetti nel regolamento d'igiene, in considerazione dell'imitazione che l'esempio della città di Milano potrebbe avere in altre città, e del conseguente inserimento di tali disposizioni di tutela dell'igiene nei regolamenti locali. Con questi intendimenti io ho proposto il mio emendamento, ma poichè la formula della Commissione concorda con i concetti che ho espressi, dichiaro di accettarla.

Presidente. L'onorevole Arnaboldi ha pure un emendamento all'articolo 10.

Arnaboldi. Scopo dell'emendamento che ho presentato era perchè far tante disposizioni del regolamento e della legge vigente in pratica ho visto che i lavori che si compiono nei privati domicili sfuggono alla portata della legge stessa. Però avendo udite le parole del relatore e conoscendo pur anche che è stato votato dalla Camera un ordine del giorno, il quale fa obbligo al Governo di presentare un completo ordinamento dell'Ispettorato, prendo atto di questa dichiarazione, e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Onorevole Gussoni, insiste nel suo emendamento?

Gussoni. Lo ritiro.

Presidente. Onorevole Crespi, ritira anche il secondo emendamento?

Crespi. Lo ritiro.

Presidente. Rimane un'aggiunta dell'onorevole Faranda così concepita:

« Si potrà anche permettere, a seconda delle circostanze, che l'allattamento abbia luogo nella casa dell'abitazione dell'operaia. »

Onorevole Faranda...

Faranda. La nuova dizione dell'articolo, come è proposta dalla Commissione, comprende ciò che io aveva scritto in quella aggiunta che proponeva e perciò io non ho nessuna ragione d'insistere nella mia proposta.

Presidente. Rileggo l'articolo decimo come fu proposto con nuova dizione dalla Commissione, in seguito alla quale sono stati ritirati tutti gli emendamenti proposti.

L'articolo 10 era prima così formulato:

« I proprietari, i gerenti, i direttori, gli impresari cottimisti, che impieghino fanciulle o donne minorenni, devono adottare e far eseguire, a norma del regolamento, tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze d'allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità.

« Nelle fabbriche, dove lavorano più di 50 operaie dovrà trovarsi una stanza d'allattamento, in cui le operaie addette allo stabilimento possano allattare i loro figli, nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno, oltre i riposi prescritti dall'articolo 8. »

La nuova dizione è la seguente:

« Salvo le prescrizioni d'altre leggi e regolamenti i proprietari, gerenti, direttori, gli impresari, i cottimisti che impieghino fanciulli e donne di qualsiasi età, devono adottare e fare eseguire a norma del regolamento tanto nei locali dei lavori e nelle relative dipendenze, quanto nei dormitori, nelle stanze di allattamento e nei refettori i provvedimenti necessari a tutela dell'igiene, della sicurezza e della moralità. Nelle fabbriche dove s'impiegano donne dovrà permettersi l'allattamento sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno oltre i riposi prescritti dall'articolo 8.

« La camera speciale di allattamento dovrà però sempre esistere nelle fabbriche dove lavorano almeno 50 operaie. »